



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
130	09/07/2025	5017	06

Oggetto:

Art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione Unica Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Ditta : ECO PLAY S.R.L. con sede legale ed operativa in c/da Olivola nel comune di Benevento (BN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

RILEVATO CHE:

- a. la ditta ECO PLAY S.R.L. con sede legale in c/da Olivola nel comune di Benevento (BN), CF e P. IVA 01749090625, legalmente rappresentata dal sig. ****OMISSIS**** nato a *****OMISSIS***** con nota acquisita al protocollo regionale al n. 268463 del 30.05.2024, ha presentato istanza volta a ottenere l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, all’esercizio dell’attività di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi da ubicarsi in zona industriale - c/da Olivola nel comune di Benevento (BN);
- b. questa UOD, con nota prot.n. 292349 del 12.06.2024, ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, e nello specifico ha rappresentato quanto segue: *“ Dalla scheda di inquadramento urbanistico territoriale, allegata all’istanza, risulta che la destinazione d’uso del complesso in cui si intende svolgere l’attività di trattamento rifiuti (fg.15 particella 2128 sub 3) è la seguente: Zona “D6” - zona destinata ad attività produttive plurime (industriali, artigianali o laboratoriali, ricerca, interporto e relative attrezzature). Tuttavia, dal Certificato di destinazione urbanistica allegato all’istanza si evince che la suddetta area ha come destinazione “Perimetro ambito piattaforma logistica”, che risulterebbe essere incompatibile con un’attività produttiva di trattamento rifiuti. Inoltre, il suddetto certificato risulta scaduto in quanto rilasciato in data 06.10.2022 (cfr. art. 30 del DPR n. 380/2001). Per quanto attiene la documentazione sugli scarichi, è stata allegata autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture rilasciata dall’Ente idrico Campano alla G.S.M. Immobiliare s.r.l. (locatrice dell’impianto) e non alla ECO PLAY s.r.l. ovvero la titolare dell’impianto di trattamento rifiuti per cui è stata presentata l’istanza in oggetto.”* Pertanto, ai fini dell’avvio del procedimento, è stato richiesto alla ditta di fornire chiarimenti in merito a quanto sopra evidenziato e a trasmettere Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato e con riferimento alla compatibilità con lo strumento urbanistico dell’attività di trattamento rifiuti che si intende svolgere;
- c. la ditta ECO PLAY SRL, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 391520 del 12.08.2024, ha trasmesso i chiarimenti richiesti e, in particolare, per quanto attiene il CdU ha dichiarato di *“ aver provveduto a richiedere al Comune di Benevento il certificato di destinazione urbanistica aggiornato e la compatibilità con l’attività di trattamento rifiuti da svolgere ed è in corso il rilascio delle suddette certificazioni”*;
- d. questa UOD, con nota prot.n. 400586 del 26.08.2024, ha evidenziato che l’ *“Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull’area ivi compresa l’appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino”* rientra tra la documentazione da acquisire propedeuticamente all’avvio del procedimento e , pertanto, ha ribadito la necessità di dover acquisire il citato *“ Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato da cui si evinca, altresì, la compatibilità con lo strumento urbanistico*

dell'attività di trattamento rifiuti che si intende svolgere, così come già richiesto con la citata nota PG 292349 del 12.06.2024 ”;

- e. la ditta ECO PLAY S.R.L. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 440412 del 20.09.2024 ha trasmesso il suddetto Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Benevento da cui si evince che la particella su cui insiste l'impianto (p.lla 2128 foglio 15) ricade in zona D6 con la seguente descrizione *“aree per usi produttivi plurimi. logistica. ed eventuali nuove aree ASI”;*

CONSIDERATO CHE:

- a. in data 17.10.2024, indetta e convocata con nota prot.n. 444321 del 24/09/2024, si è tenuta la prima seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti di: Ditta, Comando Prov.le dei VVF e Provincia di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Asl di Benevento, Autorità di Bacino, Ente Idrico Campano, Comune di Benevento, EdA ATO Benevento. In tale sede è stata data lettura di:
1. parere dell'Arpac prot. n. 63856/2024, acquisito al protocollo regionale al n. 486316 del 16.10.2024, con cui ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e integrazioni documentali;
 2. nota prot.n. 25130 del 16.10.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 487554 del 16.10.2024, con cui l'Ente Idrico Campano ha ritenuto necessario acquisire integrazioni documentali;
 3. nota acquisita al protocollo regionale al n. 468806 del 07.10.2024, con cui la ditta ECO PLAY S.R.L., nel riscontrare la nota del Comando Prov.le dei VVF di Benevento prot.n. 11736 del 25.09.2024, ha trasmesso la scheda tecnica del gruppo elettrogeno con il contratto di noleggio dello stesso;

Il Comando Prov.le dei VVF ha richiesto alla ditta la presentazione delle seguenti integrazioni:

1. *Per l'attività in argomento trovano applicazione le norme antincendio D.M.13/07/2011 (relazione tecnica ed elaborato grafico quotato);*
2. *In materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008, deve essere prodotta la Valutazione Rischio Incendio conformemente al D.M. 03/09/2021 e D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii;*
3. *Impianto di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio deve essere progettato e realizzato conformemente alle norme UNI 9795 (specifiche dell'impianto ed elaborato grafico);*
4. *Esplicitare se sono presenti sostanze che possono creare ambienti con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva;*
5. *Specificare gli eventuali prodotti della combustione che possono scaturire dall'incendio dei materiali presenti;*
6. *Verifica ammissibilità del corridoio cieco, altrimenti realizzare n. 2 uscite di sicurezza;*
7. *Elaborati grafici 1: 1.000; 1: 1.200 lotto pianta sezione antincendio.*

La Provincia ha richiesto di: *“integrare la pratica con una planimetria dettagliata che indichi le aree a servizio esclusivo della ECO PLAY s.r.l. Inoltre, chiede di specificare inequivocabilmente che il piazzale sia costituito da materiale impermeabile, atteso che nella relazione tecnica si parla in maniera generica di conglomerato cementizio armato. Ancora, nella relazione si fa riferimento ad AUA rilasciata alla società GSM IMMOBILIARE srl, proprietaria dell'immobile e delle aree circostanti, che si occupa di noleggio di beni mobili, macchine edili e attrezzature e che non può essere presa in considerazione in quanto trattasi di attività non attinente a quella svolta dall'impianto in oggetto. Inoltre, nella relazione tecnica si parla di acque reflue industriali convogliate e recapitate nella fognatura comunale nel rispetto dalla Tab. 3 All. 5 del D.lgs. 152/06. In considerazione che l'area non è dotata di depuratore, è necessario integrare l'impiantistica presente nel lotto con apparecchiature idonee al trattamento delle acque reflue che si andranno a produrre.”*

La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione da parte della Ditta della documentazione richiesta;

- b. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 546986 del 19.11.2024, la ditta ECO PLAY S.R.L. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS. Per quanto attiene la

richiesta di integrazioni da parte del Comando Prov.le dei VVF, nella medesima nota ha evidenziato che: *“L’azienda sta provvedendo a produrre e trasmettere la documentazione propedeutica al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento secondo le indicazioni fornite in sede di Conferenza dei Servizi, in particolare utilizzando la modulistica adeguata al rilascio del proprio parere di competenza. L’azienda trasmetterà l’istanza appena verrà inoltrata”*;

c. in data 08.01.2025 si è tenuta la seconda seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti di: Ditta, Comando Prov. le dei VVF, Provincia di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Asl di Benevento, Autorità di Bacino, Ente Idrico Campano, Comune di Benevento, EdA ATO Benevento. In tale sede è stata data lettura di:

- parere dell’Arpac prot. n. 542 del 07.01.2025 acquisito al protocollo regionale al n. 5317 del 07.01.2025, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot.n. 28210 del 22.11.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 555184 del 22.11.2024, con cui l’Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura con prescrizioni;
- nota prot.n. 35946 del 18.11.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 546831 del 19.11.2024, con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha comunicato di non avere osservazioni e / o pareri da formulare in merito all’intervento proposto;
- nota prot.n. 16 del 08.01.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 7389 del 8.01.2025, con cui l’EdA dell’ ATO Rifiuti di Benevento ha dichiarato, per le motivazioni ivi illustrate, che *“nell’attualità nulla osta al rilascio dell’autorizzazione unica, con la prescrizione che, con efficacia temporale decorrente dall’avvenuta operatività delle previsioni di Piano d’Ambito, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l’ATO Rifiuti Benevento – inclusa la Città capoluogo – non potranno più essere conferite presso impianti privati ma saranno unitariamente gestite da soggetto pubblico. Il parere positivo è comunque subordinato alla stretta osservanza delle prescrizioni dettate dagli organi tecnici presenti in CDS, dalle NTA del vigente PTCP e dalle norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di Benevento.”*;
- nota prot.n. 1640 del 8.01.2025 acquisita al protocollo regionale al n. 7572 del 8.01.2025, con cui il Comune di Benevento ha rilevato che: *“le opere, non comportanti nuove volumetrie o cambi di destinazione d’uso, risultano compatibili con la zonizzazione del PRG ovvero zto D1 vigente al momento del rilascio del Permesso di Costruire n. 2151 e non necessitano di parere di conformità urbanistica rispetto al PUC vigente”*.

Il Comando Prov.le dei VVF ha dichiarato che la documentazione antincendio richiesta in sede di CdS del 17.10.2024 non era pervenuta e pertanto, allo stato, non poteva esprimere il parere di merito. La Provincia si è riservata di esprimere il parere di competenza nella successiva seduta della CdS. La seduta è stata aggiornata in attesa della trasmissione da parte della ditta delle integrazioni richieste dal Comando prov.le dei VVF;

d. con nota acquisita al PG n. 85211 del 19.02.2025 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comando Prov.le dei VVF;

e. in data 11.03.2025 si è tenuta la terza seduta della CdS in cui erano presenti i rappresentanti di: Ditta, Comando Prov.le dei VVF. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Provincia di Benevento, Asl di Benevento, Autorità di Bacino, Ente Idrico Campano, Comune di Benevento, EdA ATO Benevento.

In tale sede:

- è stata data lettura del parere prot.n. 15648/2025, acquisito al protocollo regionale al n. 120246 del 10.03.2025 con cui l’Arpac ha confermato parere favorevole con prescrizioni;
- è stata data lettura della nota prot. n. 26651/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 123447 del 11.03.2025, con cui l’ASL di Benevento ha comunicato che: *“si esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza e relativi all’impatto sulla salute pubblica, lo stesso è comunque subordinato alla stretta osservanza delle prescrizioni dettate dagli organi tecnici e dalle norme tecniche di settore”*;
- è stata data lettura della nota prot. n. 6611/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 123567 del 11.03.2025, con cui la Provincia di Benevento ha comunicato la necessità di acquisire

integrazioni in merito a quanto segue: *“L'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi occupa una superficie complessiva pari a mq. 1.124,00 di cui 200,00 mq di superficie coperta e 924,00 mq di piazzale esterno. A seguito di esame delle integrazioni prodotte, le stesse non sono esaustive ed in particolare è emerso quanto segue: Dalla planimetria degli scarichi prodotta dalla committenza, non si evince una distinzione fisica degli scarichi delle due attività presenti sullo stesso lotto, continuando a far riferimento all'AUA rilasciata alla ditta GSM. A tal proposito si chiarisce che nel caso si voglia far convogliare gli scarichi relativi alle aree di pertinenza delle 2 attività è necessario che la GSM faccia richieste di autorizzazioni ambientali necessarie, nella fattispecie di “impianto Consortile”, viceversa la Eco Play dovrà munirsi di separata gestione delle acque di scarico e contestualmente la GSM far richiesta di Variante AUA. Si chiede inoltre di fornire le caratteristiche dei dossi a tenuta per la separazione delle aree a servizio delle 2 aziende, chiarire gli accessi alle parti coperte, fa tenuta, gli spessori nonché le relative aree di pertinenza con rispettive proprietà. Atteso che l'area di C/da Olivola non è dotata di depuratore, si chiede di chiarire in maniera esaustiva il trattamento delle acque di prima pioggia delle aree scoperte o servizio della Eco Play.”*

- La ditta, così come rappresentata, preso atto di quanto richiesto dalla Provincia di Benevento, ha dichiarato che: *“produrrà in tempi brevi riscontro alla stessa. Si puntualizza che per quanto attiene ai percorsi degli scarichi, alla tipologia degli impianti di trattamento, e l'attribuzione delle superfici scolanti in capo a ECO PLAY SRL e GSM SRL, il tutto è stato già relazionato, notiziato, discusso ed approvato dall'Ente Idrico Campano (documentazione già agli atti della Conferenza). In merito alla proprietà delle aree, le stesse sono di proprietà della società GSM SRL e la società ECO PLAY SRL ha la disponibilità del sub 3 con contratto di fitto. Le aree di sua esclusiva pertinenza per il transito dei rifiuti sono state configurate delle barriere a terra a tenuta deputate allo scopo.”*
 - Il Comando Prov.le dei VVF, ha dichiarato che *“la ditta ha ottemperato a quanto richiesto nell'ultima Conferenza di Servizi. La ditta, prima dell'inizio dell'attività, a lavori ultimati, dovrà presentare all'A.C., per quanto di competenza antincendio, certificazione di resistenza a fuoco delle strutture portanti e separanti a firma di professionista antincendio e dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici e IRAI (Impianto Rivelazione ed Allarme Incendio)”*;
 - La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione integrativa da parte della Ditta;
- f. con nota acquisita al PG n. 136912 del 18.03.2025, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Provincia di Benevento nell'ambito della suddetta CdS;
- g. in data 02.04.2025 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, in cui erano presenti i rappresentanti della Ditta. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Asl di Benevento, Comando Prov.le dei VVF, EdA ATO RIFIUTI di Benevento, Autorità di Bacino, Ente Idrico Campano, Provincia di Benevento e Comune di Benevento. In tale sede:
- Il Presidente richiama i pareri già espressi nell'ambito delle precedenti sedute di CdS e della corrispondenza intervenuta, prendendo atto dei pareri favorevoli già espressi da Arpac, Comando Prov.le dei VVF, ASL, EIC e EdA Benevento e di quanto rilevato dal Comune di Benevento. Richiama, quindi, quanto emerso durante i lavori dell'ultima CdS, nell'ambito della quale si è chiesto alla Ditta di riscontrare le richieste della Provincia di Benevento. Con nota acquisita al prot.n. 136912 del 18.03.2025 la Ditta ha provveduto a fornire riscontro.
 - Con nota prot. n. 8701 del 02.04.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 168134 del 02.04.2025, la Provincia ha comunicato quanto segue: *“Nel prendere atto delle integrazioni, prodotte ed acquisite al prot. 7321 del 18.03.2025 della Provincia di Benevento, si comunica quanto segue: Il tecnico incaricato dalla ECOPLAY SRL, a riscontro della nota prot. 6611 del 11.03.2025, afferma che “in merito alla richiesta di variante AUA da richiedere per la GSM immobiliare srl, questa verrà tempestivamente presentata non appena sarà rilasciata l'autorizzazione della ditta ECO PLAY srl”. Premesso che la Provincia di Benevento con determinazione n. 435 del 04.03.2024 ha adottato l'A.U.A. in favore della ditta GSM IMMOBILIARE SRL (P. IVA 01705010625), con sede legale a Benevento (BN) in c.da Olivola snc, per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) ed e) DPR 59/2013: autorizzazione*

allo scarico in pubblica fognatura, di cui all'art.124 D.lgs. 152/06; comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'art.8 c.4 L 447/95. Successivamente il comune di Benevento il 19.03.2024 rilasciava l'AUA prot. 2024/33778 in favore della GSM IMMOBILIARE SRL. Nell'evidenziare che non è possibile subordinare l'ottenimento di provvedimenti, incidenti sulla sfera degli uni (GSM Immobiliare), all'ottenimento di provvedimenti favorevoli ad altri (ECO PLAY srl) la Provincia di Benevento, con riguardo a quanto affermato dal tecnico della ECOPLAY e all'AUA innanzi citata, dichiara di non poter rilasciare, in assenza di una richiesta espressa da parte del terzo GSM Immobiliare srl (non invitato ai lavori della conferenza dei servizi ma interessato dalle decisioni assunte in questa sede) parere favorevole. Sulla base dell'affermazione del tecnico incaricato si ritiene che sia necessario acquisire, propedeuticamente al rilascio dell'autorizzazione ambientale, almeno un atto di impegno da parte della società GSM Immobiliare all'ottenimento della variante AUA."

- Il Presidente, condividendo quanto rappresentato dall'Ente Provinciale, ha evidenziato ai rappresentanti della ditta, presenti alla CdS, la necessità di dover provvedere in tal senso.
- I rappresentanti della Ditta, preso atto di quanto sopra, contattata per le vie brevi la legale rappresentante della società G.S.M. Immobiliare s.r.l., hanno provveduto ad acquisire dalla stessa e a depositare agli atti della CdS autorizzazione della citata rappresentante della società G.S.M. Immobiliare s.r.l. , acquisita al protocollo regionale al n. 168643 del 02.04.2025, che autorizza: *"il rappresentante legale della ditta ECO PLAY srl nella figura di Simeone Silvio ad effettuare tutte le attività necessarie, scaturenti dal decreto di autorizzazione di cui all'art.208 del Dlgs 152/06, a svolgere l'attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi. Tanto per assolvere a quanto previsto al punto 11 del contratto di fitto. Inoltre, dichiara di provvedere nell'immediatezza dal rilascio dell'autorizzazione, a chiedere la variante riduttiva dell'AUA della scrivente."*
- Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov.le dei VVF di Benevento, dall'Ente Idrico Campano, dall' ASL di Benevento e dall' EdA ATO Benevento, vista la comunicazione del Comune di Benevento con cui ha dichiarato che *"le opere, non comportanti nuove volumetrie o cambi di destinazione d'uso, risultano compatibili con la zonizzazione del PRG ovvero zto D1 vigente al momento del rilascio del Permesso di Costruire n. 2151 e non necessitano di parere di conformità urbanistica rispetto al PUC vigente"*, vista la comunicazione dell' Autorità di Bacino che attesta la non necessità di parere/nulla osta di competenza, visto quanto rappresentato dalla Provincia di Benevento nella nota prot. n. 8701 del 02.04.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 168134 del 02.04.2025, e la dichiarazione di impegno fatta pervenire a riscontro dal legale rappresentante della ditta GSM e tenuto conto che, rispetto agli altri rilievi di natura tecnica dello stesso Ente provinciale, la ditta ha fornito riscontro sul quale la Provincia non ha fatto emergere nella stessa comunicazione alcuna controdeduzione, potendosi intendere, pertanto, soddisfatte le richieste della Provincia Benevento, i lavori della Conferenza sono stati chiusi **con determinazione conclusiva favorevole**.

PRECISATO CHE:

- a. Il rilascio del decreto autorizzativo è stato subordinato all'ottenimento della seguente documentazione: lettera di affidamento dell'incarico al tecnico incaricato dalla ditta o contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza, sottoscritta dal committente, resa ai sensi dell'art.2 della L.R. n.59/2018, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità al D.P.r.n.445/2000 ; dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai

sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

- b. In data 09.07.2025 la ditta ha consegnato presso questo Ufficio: lettera di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n.59/2018 nonché la dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che in data 20/02/2025 è effettuata la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) a carico del Rappresentante Legale della società e che allo stato non ha avuto riscontro;

VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La DGR n.223/2019;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 02 aprile 2025 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. AUTORIZZARE, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, della ditta ECO PLAY S.R.L. con sede legale in c/da Olivola nel comune di Benevento (BN), P. IVA 01749090625, legalmente rappresentata dal sig. *****OMISSIS***** nato *****OMISSIS***** da ubicarsi in zona industriale - c/da Olivola nel comune di Benevento (BN), per le operazioni ed i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER che di seguito si riportano:

CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Operazione di recupero	Quantità max [t/g]	Quantità max [t/anno]
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	in cassoni (da 20 mc) all'esterno del capannone nell'area di messa in riserva dedicata	R13 – R12 ⁴	10	3.000
15 01 02	Imballaggi in plastica			10	3.000
15 01 03	Imballaggi in legno		R13	10	3.000
17 04 05	Ferro e Acciaio			10	3.000

Operazione di recupero	Quantità max [t/g]	Quantità max [t/anno]
<i>R13</i>	<i>40</i>	<i>12.000</i>
<i>R12</i>	<i>20</i>	<i>6.000</i>

CER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Operazione di recupero	Quantità max [t/g]	Quantità max [t/anno]
16 01 18	Metalli non ferrosi	in cassoni (1mc) all'interno del capannone	R13	1	300
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		R13	1	300
			Solo per cavi R3 – R4	9*	2.700
16 02 14	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti sostanze pericolose (RAEE)		R13 – R12 ⁵	1	300
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso		R13	1	300
17 04 01	Rame, Bronzo, Ottone		R13 – R12 ⁶	1	300
17 04 02	Alluminio			1	300
17 04 03	Piombo		R13	1	300
17 04 04	Zinco		R13	1	300
17 04 06	Stagno		R13	1	300
17 04 07	Metalli misti		R13	1	300
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		R13	1	300
			R3 – R4	9*	2.700

Operazione di recupero	Quantità max [t/g]	Quantità max [t/anno]
<i>R13</i>	<i>11</i>	<i>3.300</i>
<i>R3 – R4</i>	<i>9</i>	<i>2.700</i>

2. STABILIRE CHE:

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati ed acquisiti al protocollo regionale al n. 546986 del 19.11.2024:

Allegato 1 - Planimetria layout;

Allegato 2 - Planimetria scarichi;

Allegato 3 - Planimetria emissioni in atmosfera.

con le seguenti prescrizioni:

3. Gestione Rifiuti ed End of Waste

- 1.3. Si prende atto delle operazioni R13 (EER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 04 05, 16 01 18, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11) - R12 (EER 15 01 01, 15 01 02, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 11) – R3 (EER 16 01 22, 17 04 11) – R4 (EER 16 01 22, 17 04 11) cui sono destinati in impianto i rifiuti in ingresso come indicato alle pagg. 2-3 della Relazione Tecnica integrativa di cui al prot. ARPAC con n. 76001 del 03.12.2024.
- 1.4. Si prende atto che i Materiali prodotti in uscita dalla linea di recupero: RAME, ALLUMINIO, FIBRA DI PLASTICA (POLIMERI), GOMMA, qualificabili dalla Ditta tramite i Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e/o tramite il DM 98 con la tipologia 5.7-5.8-5.9 per gli EER proposti unitamente ai componenti ricavati dall'EER 16 02 14 come specificato nella Relazione EoW di cui alla documentazione tecnica integrativa.
- 1.5. Rispettare gli stalli di allocazione come indicati nella Planimetria allegata alle integrazioni di cui al prot. ARPAC con n. 76001 del 03.12.2024, oltre ai quantitativi massimi di stoccaggio indicati a pag. 6-7 della relazione integrativa per i rifiuti in ingresso, a pag. 8 per i rifiuti prodotti e a pag.13 per i Materiali prodotti. Per la tempistica massima di stoccaggio di rifiuti in ingresso sebbene richiesta nel precedente parere, fatte salve diverse e adeguatamente motivate posizioni della ditta, prevedere lo stoccaggio massimo pari a 1 anno conformemente alla Circolare MINA 1121/19 trattandosi di rifiuti non pericolosi.
- 1.6. Per la gestione dei RAEE rispettare il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che disciplina la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- 1.7. Per i materiali non rientranti nell'ambito dei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, la ditta, ad integrazione di quanto previsto dalle tipologie di cui al DM 98, deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative ai prodotti ottenuti in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto, le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme di riferimento per i prodotti ottenuti. Ad ogni lotto di materiali EoW deve, essere associata una dichiarazione di conformità (rif. LG SNPA n.41/22), ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, vanno indicati almeno: ragione sociale del produttore; caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento; standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali; rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- 1.8. Si prende atto che l'EER 191212 – rifiuto prodotto sarà applicato unicamente ai rifiuti prodotti dalla linea di lavorazione cavi non conformi ai Regolamenti comunitari EoW 333/11 e 715/13 o alle tipologie 5.7-5.8-5.9 di cui al DM 5.2.98.

- 1.9. Per le EoW-MPS (ALLUMINIO, RAME, FIBRA DI PLASTICA-POLIMERI), GOMMA prodotte, poiché sono previsti solo n° 2 cassoni nel capannone ed avendo previsto lotti pari a 1 t al massimo, garantire modalità di stoccaggio adeguati alla natura delle EoW/MPS che saranno prodotte garantendone adeguata e chiara separazione. Per la tempistica massima di deposito dei prodotti ottenuti (EoW/MPS) sebbene richiesta nel precedente parere, fatte salve diverse e adeguatamente motivate posizioni della ditta, limitarla al massimo a 1 anno.
- 1.10. Prevedere, con frequenza semestrale, la verifica dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi/bacini di contenimento, in particolare quelli di eventuali serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
- 1.11. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni/aggiornamenti da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 1.12. Per consentire eventuali controlli la Ditta dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni, anche con sistemi integrativi per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (EoW) fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020), al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza indicate.
- 1.13. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale o dalle citate Direttive. Nel caso di rifiuti non previsti per i quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati all'A.C. per le valutazioni conseguenti. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
- 1.14. I rifiuti e i materiali EoW ottenuti, destinati a recupero/smaltimento/riutilizzo devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.
- 1.15. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- 1.16. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- 1.17. La Ditta dovrà prevedere in caso di cessazione definitiva dell'attività a presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di definitivo di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.
- 1.18. Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/19. Conservare sempre in impianto

la documentazione tecnica autorizzativa, norme di riferimento, altri atti correlati, documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).

- 1.19. Nel caso in cui alcuni rifiuti siano soggetti in impianto solo ad operazione R13-R12, gli stessi dovranno essere destinati ad impianto con operazione finale da R1 a R10.
- 1.20. Tenere conto che ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta
- 1.21. Tenere conto di quanto prescritto dall' ATO Rifiuti di Benevento nel parere prot.n. 16 del 08.01.2025, acquisito al protocollo regionale al n. 7389 del 8.012025.

4. Emissioni in atmosfera

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

1. **Punto D1** – Nei pressi della pressatrice
2. **Punto D2** - Nei pressi dell'area di lavorazione/trattamento degli spezzoni di cavo

con le seguenti prescrizioni:

- 1.4. Rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *documentazione* allegata all'*istanza di autorizzazione* e quanto indicato nella *documentazione integrativa*.
- 1.5. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse*.
- 1.6. Effettuare il monitoraggio delle seguenti *emissioni diffuse* di *polveri totali*:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro	Sistema di abbattimento
D1	Nei pressi della pressatrice.	Polveri totali	Umidificazione
D2	Nei pressi dell'area di lavorazione/trattamento degli spezzoni di cavo.		Filtro a maniche

- 1.7. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.

- 1.8. Il n° 1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, come dichiarato dalla Ditta, ha potenza termica nominale < 1 MW (0,018 MW), è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.
- 1.9. Effettuare il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
- 1.10. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella nota di riscontro alle richieste di chiarimento ARPAC datata 15.11.24, ossia che nel ciclo di lavorazione non si utilizzano nastri trasportatori e non viene svolta la fase di saldatura e/o operazioni assimilabili alla saldatura/taglio termico.
- 1.11. Movimentare con la massima cautela i RAEE, eventualmente, contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, quali CFC, HCFC, HFC al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori.
- 1.12. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- 1.13. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269 C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 1.14. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni diffuse D1 e D2 con frequenza annuale e trasmettere le relative risultanze analitiche all'ASL competente per territorio, all'Autorità Competente Regione Campania e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 1.15. Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 6 del D. Lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio dell'attività;
 - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 1.16. Demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 1.17. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 1.18. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 1.19. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 1.20. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;

- 1.21. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 1.22. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

5. Scarichi

AUTORIZZARE lo scarico in pubblica fognatura mista delle acque reflue prodotte dalla ECO PLAY srl , secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali, così come ripartite:

Tipologia portata scaricata [in mc/anno]	
Acque reflue provenienti dai servizi igienici	131,40
Acque meteoriche di dilavamento del piazzale	582,12
Acque meteoriche di dilavamento della copertura	567,00
Per complessivi 1.280,52	

con le seguenti prescrizioni:

1. garantire una costante ed adeguata pulizia dei piazzali;
2. tenere sempre libere da materiali le griglie di raccolta e garantire un'adeguata pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento, delle caditoie e dei pozzetti fiscali con frequenza almeno annuale;
3. provvedere alla manutenzione degli impianti di trattamento installati ed effettuare la pulizia e rimozione dei residui con cadenza almeno annuale, provvedendo a smaltire gli stessi come rifiuti per tramite di ditte autorizzate;
4. garantire la costante accessibilità ai pozzetti di ispezione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi in emergenza e campionamenti;
5. ai fini dell'autocontrollo, effettuare campionamento e analisi dei reflui scaricati con cadenza semestrale. Il set analitico previsto per gli scarichi delle acque di dilavamento del piazzale depurate dovrà contenere anche i parametri "idrocarburi" e "metalli". I risultati delle analisi effettuate devono essere conformi ai limiti di cui alla Tab.3 All.5 alla Parte III del D.lgs152/06 per scarico in acque superficiali;
6. in caso di sversamento accidentale di sostanze potenzialmente inquinanti provvedere alla immediata rimozione delle stesse, preferibilmente a secco.
7. prevedere una vasca di raccolta delle acque di spegnimento eventualmente prodotte in caso di incendio e/o adottare una procedura gestionale per scongiurare fenomeni di sversamenti di tali acque al di fuori del perimetro aziendale.
8. Rispettare quanto prescritto dall'Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 28210 del 22.11.2024, acquisito al protocollo regionale al n. 555184 del 22.11.2024:
 - È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.
 - La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, quali: acque reflue provenienti dai servizi igienici con una tempistica minima di almeno uno

all'anno a valle del trattamento; acque reflue meteoriche di dilavamento del piazzale con una tempistica minima di almeno tre all'anno a valle del trattamento, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

- Su mandato dell'EIC, inoltre, la GESESA spa, quale gestore del servizio idrico integrato del comune di Benevento, dovrà effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento. I Gestori sono tenuti ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 28, e a conservare presso la propria sede tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.

6. RISPETTARE quanto richiesto dal Comando Prov. le dei VVF in sede di CdS del 11.03.2025, e precisamente *"la ditta, prima dell'inizio dell'attività, a lavori ultimati, dovrà presentare all'A.C., per quanto di competenza antincendio, certificazione di resistenza a fuoco delle strutture portanti e separanti a firma di professionista antincendio e dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici e IRAI (Impianto Rivelazione ed Allarme Incendio)";*

7. STABILIRE CHE:

- 7.1. ai sensi dell'art. 208 comma 12 del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- 7.2. la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- 7.3. è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 7.4. l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- 7.5. i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3, previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale e al Comune di Benevento (BN).
- 7.6. la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- 7.7. prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
- 7.8. questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- 7.9. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06;

8. PRECISARE CHE:

- 8.1. la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;
- 8.2. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 8.3. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;
- 8.4. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 8.5. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

9. NOTIFICARE il presente decreto alla ditta ECO PLAY S.R.L.;

10. TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune di Benevento (BN), all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, all' Ato Rifiuti di Benevento;

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica

DOTT. MICHELE RAMPONE